

DISA

Dipartimento di
Informatica e
Studi Aziendali

**L'evoluzione della normativa in materia
di bilancio e le prospettive di applicazione
dei principi contabili internazionali
alle piccole e medie imprese**

Michele Bertoni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

QUADERNO 103

DISA

Via Inama, 5
38100 Trento (Italy)

**L'evoluzione della normativa in materia
di bilancio e le prospettive di applicazione
dei principi contabili internazionali
alle piccole e medie imprese**

Michele Bertoni



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO**

QUADERNO 103 febbraio 2005

Curatore organizzativo della collana:

prof. Stefano Benati

*Dipartimento di Informatica e
Studi Aziendali*

Via Inama, 5 - 38100 Trento

tel. 0461 882106

fax 0461 882124

e-mail: stefano.benati@economia.unitn.it

Stampa a cura del
Servizio Stamperia e Fotoriproduzione
dell'Università degli Studi di Trento

L'evoluzione della normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese

Michele Bertoni

Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali, Università degli Studi di Trento

1. L'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali

L'attività di armonizzazione contabile in ambito comunitario ha ricevuto un notevole impulso dall'emanazione del regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale si estende, a partire dal 2005, l'applicazione dei principi contabili emessi dall'International Accounting Standards Board¹ (IASB) ai bilanci consolidati di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea. Secondo il regolamento, prima di potere essere applicati in tutti i Paesi dell'Unione, i principi contabili internazionali, o IFRS², devono essere sottoposti al vaglio della Commissione Europea al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali della IV e VII direttiva³ e la rispondenza a "criteri di comprensibilità, pertinenza e affidabilità dell'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione" (art. 3, comma 2, del regolamento). I principi contabili adottati, recepiti dalla Commissione attraverso appositi regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, assumono quindi forza di legge e non richiedono

¹ Lo IASB ha sostituito l'International Accounting Standards Committee (IASC) nel 2001.

² I principi contabili internazionali erano noti come International Accounting Standards (IAS) sino al 2001, quando lo IASB ha deciso di chiamare International Financial Reporting Standards (IFRS) i documenti emanati da quella data in avanti. In questa sede si userà per semplicità sempre l'acronimo IFRS, intendendo con esso tutti i principi contabili internazionali in vigore, compresi quindi gli IAS emessi prima del 2001, e le loro interpretazioni pubblicate dai comitati noti come SIC (Standing Interpretation Committee - fino al 2001) e IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), costituiti in seno allo IASB.

³ Il riferimento è al "quadro fedele" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico delle società, richiamato dall'art. 2, comma 3, della IV direttiva (direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 sui conti annuali di taluni tipi di società) e dall'art. 16, comma 3, della VII direttiva (direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati delle imprese).

ulteriori atti normativi da parte degli Stati membri per potere essere applicati⁴.

Con tale atto si è risolta a favore dello IASB, almeno all'interno dell'Unione Europea⁵, la diatriba in merito a quali principi contabili debbano considerarsi "globali": se, appunto, gli IFRS, oppure gli US GAAP, principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America⁶. La possibilità di utilizzare principi contabili riconosciuti in ambito internazionale era presente nel panorama legislativo italiano già dal 1998 (art. 117, comma 2, del Testo Unico degli intermediari finanziari, d. lgs. 58/1998) ma l'ambito di applicazione della norma era limitato alla redazione del bilancio consolidato da parte delle sole imprese quotate in mercati di capitale extra-comunitari ed era subordinata alla compatibilità di tali principi contabili con le direttive comunitarie in materia di armonizzazione contabile. È interessante notare come la norma non facesse alcun riferimento all'International Accounting Standards Board: i "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale" potevano essere identificati, quindi, anche negli US GAAP, oltre che negli IFRS.

La premessa appena svolta si rende necessaria per comprendere appieno la portata del Regolamento 1606/2002, oltre che per spiegare alcune scelte operate dal legislatore comunitario. L'identificazione, non più generica, dei principi emessi dallo IASB quali principi contabili internazionali da adottarsi in tutta l'Unione Europea, ha una valenza notevole se si pensa che, al momento attuale, la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo preposto alla vigilanza sui mercati di capitale statunitensi, non riconosce la validità degli IFRS per la quotazione negli Stati Uniti, benché il processo di convergenza tra US GAAP e IFRS sia in atto ormai da più di un decennio. Il peso politico dell'Unione Europea ha contribuito a dare notevole slancio all'affermazione degli IFRS quale standard contabile a livello mondiale e ha arrestato la diffusione in Europa degli US GAAP: le società che già adottano questi principi contabili, infatti, dovranno, come tutte le altre, adeguarsi alle nuove disposizioni e adottare gli IFRS; il Regolamento

⁴ Il recepimento è avvenuto con il regolamento 1725/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2003, e con le successive integrazioni e modifiche, le ultime delle quali accolgono gli IAS 32 e 39, che disciplinano la rappresentazione e la valutazione degli strumenti finanziari (regolamenti n. 2086 e n. 2237 del 2004), e l'IFRS 2, "Pagamenti basati su azioni" (reg. 211/2005).

⁵ I principi contabili internazionali sono obbligatori dal 2005 anche in Australia.

⁶ Cfr. FLOWER, "The future shape of harmonization: the EU versus the IASC versus the SEC", *The European Accounting Review*, vol. 6, No. 2, 1997, pag. 296.

prevede solamente una proroga di due anni (fino al 1° gennaio 2007), ma non un'esenzione. La proroga al 2007 si applica, oltre alle imprese che già adottano altri principi contabili internazionalmente riconosciuti (ossia gli US GAAP)⁷, a quelle società che quotino solamente strumenti di debito; l'obbligatorietà dell'applicazione degli IFRS è limitata ai bilanci consolidati delle quotate, ma gli Stati membri possono estendere l'applicazione anche ai bilanci di esercizio e, inoltre, consentire o imporre l'adozione degli IFRS anche alle società non quotate.

Il regolamento, pur producendo efficacia diretta negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, prevede alcune opzioni che devono essere attuate con atti normativi a livello nazionale. In Italia, a questo scopo, l'art. 25 della legge 25 ottobre 2003, n. 306, delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi di attuazione del regolamento 1606/2002, prevedendo l'estensione dei principi contabili internazionali, oltre che ai bilanci consolidati, anche ai bilanci di esercizio di tutte le società quotate⁸, per gli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2005. La stessa fonte normativa, inoltre, prescrive che tutte le società non quotate⁹ abbiano la facoltà di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio o consolidato, con l'esclusione delle società che esercitano attività assicurativa¹⁰ e di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).

⁷ Vi sono alcune società aventi sede nell'Unione Europea, soprattutto società tedesche, come ad esempio Siemens AG o DaimlerChrysler AG, quotate al New York Stock Exchange, che adottano i principi contabili statunitensi per la redazione dei loro bilanci consolidati, al fine di evitare l'obbligo di riconciliazione tra principi contabili domestici e US GAAP imposto dalla SEC nel Form 20-F. La possibilità di discostarsi dalle norme del codice commerciale tedesco (HGB) per la redazione dei bilanci consolidati è consentita in Germania dalla *Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz* (KapAEG) del 20 aprile 1998 (legge sulla raccolta del capitale). Sull'evoluzione della normativa tedesca in materia di bilancio si veda HALLER – EIERLE, "The Adaption of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balance Act", *Accounting in Europe*, vol I, September 2004, pp. 27-50.

⁸ E di quelle aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (art. 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d. lgs. 58/1998).

⁹ Ad eccezione delle banche, che sono invece obbligate alla predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali, anche se non quotate.

¹⁰ Le imprese di assicurazione devono redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, anche se non quotate, mentre non possono utilizzare i suddetti principi per il bilancio d'esercizio, nemmeno se quotate. Unica eccezione, il caso della società assicurativa quotata e non obbligata alla redazione del bilancio consolidato (ad esempio, perché priva di controllate): in tale ipotesi il bilancio d'esercizio deve essere redatto in ottemperanza ai principi contabili internazionali. Il motivo dell'esclusione delle imprese

È interessante osservare come l'Italia appartenga ad una minoranza di Paesi (composta, oltre che dall'Italia, da Repubblica Ceca, Grecia, Estonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) che, all'interno dell'Unione Europea, ha deciso di estendere l'obbligatorietà dell'adozione dei principi contabili internazionali anche ai bilanci di esercizio delle società quotate¹¹. Nella maggior parte degli altri Paesi non solo l'utilizzo degli IFRS non è obbligatorio per i bilanci d'esercizio, ma a volte non è neppure consentito (in questo senso le legislazioni di Austria, Francia, Lettonia, Spagna, Svezia e Ungheria)¹².

Per le imprese che non si avvalgono dell'adozione facoltativa degli IFRS, il bilancio deve essere redatto continuando ad applicare le norme contenute nel codice civile, che sono tuttavia in fase di modifica. Ciò è dovuto, innanzitutto, al recepimento delle direttive 2001/65/CE (c.d. direttiva sul fair value) e 2003/51/CE¹³; in secondo luogo, la stessa legge 306/2003 delega il Governo ad armonizzare le norme in materia di bilancio e quelle fiscali con le disposizioni dei principi contabili internazionali (art. 25, comma 1, lettera h).

A fronte di tale delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 26 novembre del 2004, uno schema di decreto legislativo volto ad esercitare le opzioni previste dall'art. 5 del regolamento 1606/2002. Il legislatore delegato ha rinviato all'esercizio 2006 l'obbligatorietà dell'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio delle società quotate, delle banche, delle società assicurative quotate in borsa che non redigono il bilancio consolidato e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il

assicurative dall'applicazione completa degli IFRS è da ricercarsi nell'inesistenza di una specifica regolamentazione del settore da parte dello IASB, in particolare sulla valutazione delle riserve tecniche. Nel febbraio 2004 è stato pubblicato l'IFRS 4 (*Insurance Contracts*), il quale tuttavia costituisce solo il frutto della prima fase dell'ampio progetto intrapreso dallo IASB per la predisposizione di principi contabili applicabili al settore assicurativo.

¹¹ In Belgio non è stata ancora presa una decisione definitiva, mentre la Danimarca imporrà gli IFRS ai bilanci di esercizio delle quotate a partire dal 2009. I dati, aggiornati al 17 gennaio 2005, sono tratti dal rapporto *Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EAA*, pubblicato sulle pagine web della Commissione Europea (http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_en.htm).

¹² Si veda la nota precedente.

¹³ Le direttive citate modificano: la IV direttiva sui conti annuali delle società non finanziarie (78/660/CEE), la VII sui conti consolidati delle società non finanziarie (83/349/CEE) e la direttiva 86/635/CEE sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. La direttiva 2003/51/CE modifica anche la direttiva 91/674/CEE sui conti annuali delle imprese di assicurazione.

pubblico, ferma restando l'applicazione obbligatoria degli IFRS ai bilanci consolidati, disposizione del regolamento, che non è soggetta a opzione da parte degli Stati membri. Il complesso ambito di applicazione degli IFRS delineato dallo schema di decreto legislativo è riassunto nella tabella 1, riportata alla pagina seguente.

L'adozione facoltativa dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e per quello d'esercizio da parte delle società indicate nella tabella 1 non è revocabile, a meno che non ricorrano "circostanze eccezionali", che dovranno essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo. Inoltre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile) non possono applicare i principi contabili internazionali.

Il decreto prevede anche l'obbligo di astenersi dall'applicare una disposizione prevista dai principi contabili internazionali qualora, in casi eccezionali, questa sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 5). La disposizione si riferisce ai principi contabili internazionali che sono già stati sottoposti ad un processo di *endorsement* da parte della Commissione Europea, alla quale il regolamento 1606/2002 attribuisce il compito di verificarne la compatibilità con le direttive contabili e l'idoneità a rappresentare il quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art. 3 del regolamento). Anche lo IAS 1, al paragrafo 17, prevede l'obbligo di derogare ad una specifica disposizione dei principi contabili internazionali nei rari casi in cui la sua applicazione sarebbe così fuorviante da compromettere le finalità del bilancio contenute nel *Framework* (quadro sistematico) dello IASC per la preparazione dei bilanci. L'inclusione di un'ulteriore *overriding rule* (come quella contenuta nell'art. 5) nello schema di decreto non appare quindi opportuna.

Tabella 1 - Ambito di applicazione degli IFRS in Italia

	Bilancio consolidato	Bilancio di esercizio
Applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali	<p><i>A partire dal 1° gennaio 2005:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998); c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria; d) Società che esercitano attività assicurativa. 	<p><i>A partire dal 1° gennaio 2006:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998); c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria. d') Società quotate che esercitano attività assicurativa e che non redigono il bilancio consolidato.
Applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali a partire dal 2005	<ul style="list-style-type: none"> e) Società, diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS, di cui ai punti a), b), c) e d), e incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: sub-holding non quotate controllate da società quotate). (*) f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da esse consolidate (ad esempio, holding non quotate). (*) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998); c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria. e) Società diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS, ma incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: controllate non quotate di società quotate). (*)

		<p>f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da esse consolidate (ad esempio, holding non quotate) <i>che decidono di applicare gli IFRS nella redazione del bilancio consolidato.</i> (*)</p> <p>g) Società diverse da quelle indicate in precedenza, incluse nel bilancio consolidato di società <i>che scelgono</i> di applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: controllate non quotate). Sono escluse da tale disposizione le società che esercitano attività assicurativa (*).</p>
<p>Applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Società non quotate, non obbligate alla redazione del bilancio consolidato e non incluse nel bilancio consolidato di società che applicano i principi contabili internazionali, diverse da banche e assicurazioni (*).

(*) Le società minori (ex art. 2435-bis c.c.) sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

Dalla descrizione dell'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali si evince, in sintesi, che le società quotate, quelle aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e le assicurazioni sono obbligate ad utilizzare i principi contabili internazionali dal 2005 per la redazione del bilancio consolidato; l'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio delle quotate è, invece, facoltativa per l'esercizio 2005 (più correttamente: per gli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2005) ed obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2006.

Per le società non quotate, si distingue tra quelle obbligate alla redazione del bilancio consolidato, le quali possono applicare i principi contabili internazionali, oltre che al bilancio consolidato, anche a quello d'esercizio, a partire dal 2005, e quelle non obbligate alla redazione del bilancio consolidato. Questa ultima categoria richiede un'ulteriore specificazione: le società che, pur non redigendo il bilancio consolidato, sono incluse nell'area di consolidamento di una società madre che applica (per obbligo o per scelta) i principi contabili internazionali possono applicare gli IFRS al bilancio d'esercizio, a partire dal 2005. Le società che, invece, non redigono il bilancio consolidato e che non sono incluse nell'area di consolidamento di una capogruppo che applica gli IFRS potranno applicare i principi contabili internazionali solamente a partire da un esercizio che dovrà essere individuato dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e da quello della Giustizia.

Lo schema di decreto apporta anche diverse modifiche alle norme tributarie in materia di determinazione del reddito d'impresa, la cui analisi esula dallo scopo del presente lavoro, aventi l'obiettivo di non differenziare la base imponibile delle imprese a seconda che esse adottino i principi contabili internazionali (fatte salve alcune eccezioni, come la rilevanza anche fiscale delle variazioni nel fair value degli strumenti finanziari appartenenti ad un portafoglio di negoziazione).

Il panorama appare, quindi, piuttosto variegato e più complesso di quello prospettato dalla legge delega del 2003; in particolare, è degno di nota lo slittamento al 2006, rispetto ai termini previsti, dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio delle società quotate e degli altri soggetti interessati dal decreto. Si è creata una situazione nella quale vi sono società non quotate che possono applicare i principi contabili internazionali già per gli esercizi iniziati dopo il 1° gennaio 2005 e società, sempre non quotate, che dovranno invece attendere l'emanazione di appositi decreti ministeriali. A ciò si aggiunge il caso delle società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-*bis* c.c.), le quali non possono applicare gli IFRS, ma esclusivamente le norme sulla formazione del bilancio contenute nel codice civile.

2. La determinazione degli utili distribuibili

L'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio comporta anche delle modifiche alla disciplina della determinazione degli utili distribuibili, oltre che alla normativa in tema di tassazione del reddito d'impresa, data la funzione assegnata dal nostro ordinamento ai bilanci di esercizio, i quali, a dif-

ferenza dei bilanci consolidati, assolvono anche allo scopo di determinare l'importo massimo degli utili distribuibili ai soci senza ledere l'integrità economica del capitale¹⁴. A questo riguardo, lo schema di decreto prevede che le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali non possano distribuire i ricavi non realizzati ("plusvalenze iscritte") derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per la valutazione di determinati elementi patrimoniali. In particolare, l'art. 6, lett. a), del decreto prescrive che sia accantonata in una riserva non distribuibile una quota di utile d'esercizio pari ai ricavi iscritti in conto economico (al netto del carico fiscale), derivanti dall'applicazione del metodo del fair value, con l'eccezione dei plusvalori determinati sugli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.

La norma inibisce, pertanto, la distribuzione di utili o riserve che si sono formati per effetto dell'applicazione del fair value, con l'eccezione delle rivalutazioni di strumenti finanziari detenuti a scopo di *trading* (nell'ambito dei quali lo IAS 39 fa rientrare anche gli strumenti finanziari derivati) e dei proventi derivanti dall'operatività in cambi e di copertura. Il divieto di distribuibilità si applica, quindi, agli strumenti finanziari stimati a fair value e classificati come disponibili per la vendita o detenuti sino a scadenza, oltre che ai proventi derivanti dall'applicazione del fair value ad elementi patrimoniali diversi dagli strumenti finanziari (ad esempio, rivalutazioni di immobili detenuti a scopo di investimento). Rientrano nel divieto di distribuibilità, pertanto, tutti gli incrementi di valore contabilizzati su elementi patrimoniali diversi dagli strumenti di trading (ad esempio, quelli determinati sugli immobili detenuti a scopo di investimento e stimati al fair value).

Tra le "plusvalenze iscritte" che non possono costituire oggetto di distribuzione agli azionisti vi sono anche i plusvalori derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni in società controllate e collegate, che secondo i principi contabili internazionali devono essere riportati nel conto economico della partecipante (IAS 28, § 11)¹⁵. Il meccani-

¹⁴ DE DOMINICIS, *Lezioni di Ragioneria Generale*, 5^a ed., vol. III, Bologna, 1984, p. 478. Non si intende qui fare riferimento all'accezione di "reddito distribuibile" che considera accettabili politiche di bilancio volte alla stabilizzazione dei redditi, contrarie ai corretti principi contabili. Sui concetti di reddito distribuibile e reddito prodotto nella dottrina italiana si veda l'ampia analisi svolta da PIZZO, *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Padova, CEDAM, 2000, pp. 127 e seguenti.

¹⁵ In questo senso si esprimono anche i principi contabili nazionali, i quali attribuiscono all'iscrizione in conto economico delle rivalutazioni derivanti dall'applicazione del metodo (c.d. metodo del patrimonio netto integrale) la qualifica di trattamento contabile preferito

simo di applicazione del metodo del patrimonio netto, inoltre, avendo lo scopo di giungere ad un consolidamento sintetico dei bilanci della partecipante e della partecipata, impedisce che gli utili distribuiti dalla partecipata alla partecipante sotto forma di dividendi vengano contabilizzati due volte nel conto economico della partecipante: una prima volta come incremento di valore della partecipazione e una seconda volta come dividendi. L'assoggettamento di questi ricavi al regime di non distribuibilità, assimilandoli di fatto a rivalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value, non appare del tutto giustificata, in quanto i plusvalori riflettono utili che sono stati realizzati in capo alle società partecipate. Diversa è l'ipotesi nella quale anche la società partecipata utilizza gli IFRS e presenta nel proprio conto economico degli utili non realizzati derivanti dall'applicazione del fair value. In questo caso l'obbligo previsto dal decreto legislativo appare giustificato, anche se sarebbe necessario (introducendo però una notevole complicazione) distinguere, all'interno della quota di pertinenza della partecipante dell'utile della partecipata, tra parte di reddito liberamente distribuibile e parte derivante invece da rivalutazioni nel fair value, imponendo l'accantonamento a riserva solamente per queste ultime.

Se il risultato dell'esercizio è inferiore all'importo dei ricavi non realizzati (al netto del carico fiscale) iscritti nel conto economico, diventa non distribuibile un ammontare di riserve di utili disponibili, ove esistenti, pari alla differenza tra i proventi non realizzati e l'utile dell'esercizio. Per estensione, se l'esercizio si chiude in perdita, l'importo delle riserve disponibili da riclassificare come non distribuibili dovrebbe essere pari all'intero ammontare dei ricavi non realizzati, al netto del carico fiscale, iscritti nel conto economico, anche se la norma non disciplina esplicitamente questa situazione. Nel caso di inesistenza di riserve disponibili, si può argomentare che il dettato della legge debba comunque ritenersi rispettato, anche se la società non incrementa l'importo delle riserve non distribuibili contenute nel capitale netto; lo scopo della norma, infatti, è quello di evitare la distribuzione di utili non realizzati, la quale evidentemente non è possibile se il reddito dell'esercizio è negativo, e se nel capitale netto non vi sono altre riserve distribuibili. Alcuni commentatori hanno giustamente osservato come, nel caso in cui le riserve e gli utili distribuibili esistenti siano di importo inferiore a quello delle plusvalenze emerse, sarebbe opportuno modificare la

rispetto alla diretta iscrizione dei proventi in una riserva non distribuibile. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto*, Milano, Giuffrè, 1996, § 3.3, lett. f).

norma per inserire un vincolo di distribuzione anche sugli utili distribuibili che si formeranno negli esercizi successivi¹⁶.

L'art. 6 lett. b) aggiunge, inoltre, che non sono distribuibili le riserve costituite direttamente in sede di determinazione del risultato economico (riserve di utili lordi), in seguito all'applicazione del fair value alla valutazione di determinati elementi patrimoniali: è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, i quali devono essere stimati, secondo lo IAS 39, a fair value con oscillazioni di valore riportate nel capitale netto.

La riserva costituita in ottemperanza all'art. 6, lett. a), del decreto può in seguito essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o del valore recuperato per il tramite dell'ammortamento (nel caso di rivalutazioni di beni ammortizzabili). Sarebbe opportuno che tale disposizione si applicasse anche alle riserve costituite in sede di determinazione del reddito, di cui alla lettera b) dell'art. 6; la norma sembra suggerire il contrario, ma tale disparità di trattamento non appare del tutto motivata e dovrebbe essere corretta nella versione definitiva del decreto.

Le norme appena citate intendono conciliare il principio di prudenza contenuto nel codice civile e proprio dei principi contabili italiani¹⁷ con le disposizioni dei principi contabili internazionali in tema di valutazioni, basate sull'accezione del principio di prudenza accolta dal *Framework* dello IASC¹⁸. L'iscrizione in conto economico di ricavi non realizzati, infatti, è

¹⁶ Opinione contenuta nella lettera di osservazioni sullo schema di decreto inviata dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 28 gennaio 2005 (consultata sul sito web www.consrag.it).

¹⁷ “[...] i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio”. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, *Principio contabile n. 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 20. L'art. 2423-bis, 1° c., n. 1, c.c., prescrive che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]”, mentre il successivo n. 2 aggiunge: “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”.

¹⁸ Esula dall'economia del presente lavoro una trattazione del concetto di prudenza secondo i principi contabili internazionali. È sufficiente osservare come nel *Framework* dello IASC il principio di prudenza venga formulato in maniera diversa rispetto al codice civile e ai principi contabili italiani: “Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the de-

contraria a quella particolare applicazione del principio di prudenza che si sostanzia nel “principio di disparità” (*Imparitätsprinzip*) nel trattamento di costi e ricavi non realizzati, derivato dalla dottrina tedesca e accolto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 2423-*bis*, n. 2), del codice civile¹⁹. L’accoglimento del fair value nel bilancio d’esercizio sortisce l’effetto di determinare il passaggio da una struttura di “reddito prodotto”²⁰, fondato sul principio di prudenza, che contempera le esigenze di neutralità, competenza e di mantenimento dell’integrità economica del capitale, valutando in maniera asimmetrica gli elementi positivi e negativi di reddito non realizzati, ad una configurazione di reddito più ampia, definibile “reddito prodotto allargato”, in cui compaiono anche utili in corso di formazione stimati sulla base di ipotesi di scambio²¹. Il concetto di “reddito prodotto allargato” è vicino a quello di *comprehensive income*, che include componenti di reddito realizzati e non realizzati, proprio della teoria contabile anglosassone, al quale si avrà modo di accennare in seguito.

La normativa sul bilancio contenuta nel codice civile, che continuerà ad applicarsi ai bilanci delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è soggetta ad un processo di revisione volto ad appianare le differenze tra le direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati delle imprese e i principi contabili internazionali. È necessario, quindi, esaminare il contenuto delle già citate direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE per determinare quale sia la portata dei cambiamenti, passando in rassegna le novità legislative già introdotte e facendo luce su quelle che, verosimilmente, si presenteranno nel prossimo futuro.

liberate overstatement of liabilities or expenses [...]. IASC, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, 1989, § 37. Una simile formulazione del concetto di prudenza non è estranea a parte degli studiosi italiani: secondo De Dominicis, la prudenza consiste nel “tenersi al di sotto del massimo nella stima degli elementi attivi e al di sopra del minimo in quella degli elementi passivi”, senza però giungere a “*svalutazioni* ingiustificate di rimanenze attive o *supervalutazioni* di elementi passivi, le quali adducono alla formazione di *riserve occulte* di redditi [...]”. DE DOMINICIS, *Lezioni di Ragioneria Generale*, 5^a ed. vol. III, Bologna, 1984, p. 479. Il corsivo è nell’originale.

¹⁹ Cfr. SANTESSO – SOSTERO, *Principi contabili per il bilancio d’esercizio*, 2^a ed., Milano, Il Sole 24 Ore, 1999, p. 32.

²⁰ Anche secondo i principi contabili italiani il bilancio determina il “reddito prodotto”, cioè conseguito dall’impresa nel periodo amministrativo. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI *Principio contabile n. 11*, *op. cit.*, p. 19.

²¹ Cfr. PIZZO, *op. cit.*, pp. 141 e segg.; ROSSI, *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 17.

3. La direttiva 2001/65/CE sul fair value e la sua applicazione in Italia

La direttiva n. 65 del 2001 introduce il principio secondo il quale gli Stati membri possono imporre o autorizzare la valutazione a fair value (“valore equo”, nella traduzione italiana) degli strumenti finanziari, ivi compresi gli strumenti derivati. Tale criterio valutativo non si applica (con evidente richiamo alle disposizioni dello IAS 39) agli strumenti finanziari non derivati detenuti sino alla scadenza, ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione e alle partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Le variazioni di valore degli strumenti finanziari stimati a fair value sono riportate nel conto economico, tranne che per i casi di *cash flow hedge* e di copertura di un investimento netto in un’entità estera (ossia una partecipazione in una società collegata o controllata che redige il proprio bilancio in moneta non di conto), nei quali le variazioni di fair value vengono rilevate in un’apposita riserva di patrimonio netto. Gli Stati membri possono imporre o autorizzare l’imputazione a tale riserva anche delle variazioni nel fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita²².

La direttiva prevede anche l’inserimento di alcune informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, distinguendo tra il caso in cui sia stato applicato il criterio del fair value nella redazione del bilancio e quello in cui, al contrario, gli strumenti finanziari siano stati valutati a costo storico. Tale disposizione è di particolare rilievo ai nostri fini, poiché il legislatore nazionale ha deciso, nel recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2001/65/CE, di non imporre o permettere l’utilizzo del fair value per l’iscrizione nello stato patrimoniale degli strumenti finanziari, ma di introdurre l’obbligo dell’inserimento di informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. I requisiti informativi richiesti, contenuti nella norma di recepimento della direttiva (decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003), prevedono che la nota integrativa del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari debba riportare, a partire dal 1° gennaio 2005 (data di entrata in vigore della norma), le seguenti informazioni:

²² La versione attualmente in vigore dello IAS 39 (pubblicato dallo IASB nel dicembre 2003 e modificata nel marzo 2004) prevede di inserire le variazioni nel fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita in un’apposita voce di capitale netto.

- il fair value, l'entità e la natura di ogni categoria di strumenti derivati;
- per le immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle partecipazioni in società controllate o collegate), contabilizzate ad un importo superiore al loro fair value, il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di raggruppamenti omogenei di attività, oltre ai motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresi gli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile potrà, in futuro, essere recuperato.

Il riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, già contenuto nella direttiva 2001/65/CE, è spiegabile considerando che tale categoria di attività si valuta, secondo le norme attualmente in vigore, a costo storico, eventualmente svalutato per riflettere perdite durevoli di valore (art. 2426 c.c., n. 3). La principale differenza rispetto alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni risiede nella determinazione della durevolezza della perdita di valore: le attività circolanti si stimano al minore valore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 c.c., n. 9), anche se la diminuzione di valore non è durevole, ma solo temporanea. Ne discende che, mentre per i titoli e le partecipazioni iscritti nell'attivo circolante le norme attuali dovrebbero ridurre al minimo la possibilità che tali attività siano iscritte nello stato patrimoniale a valori superiori al loro fair value, per le immobilizzazioni finanziarie è invece possibile che gli amministratori reputino non durevoli eventuali perdite di valore che si siano verificate nel corso dell'esercizio. È possibile, quindi, che tali attività siano esposte in bilancio a valori superiori rispetto a quelli che sarebbero determinabili in caso di applicazione di un modello di stima a fair value e da ciò deriverebbe l'esigenza di illustrare e giustificare tali situazioni nella nota integrativa. Si osservi, tuttavia, che la norma non giunge ad imporre un grado di *disclosure* completo sul fair value degli strumenti finanziari, in quanto non è richiesta l'evidenziazione del valore corrente degli strumenti finanziari qualora questo sia superiore al valore di carico esposto in bilancio.

Il decreto legislativo non definisce i concetti di strumento finanziario, di derivato, di modello o tecnica di valutazione generalmente accettato per la stima del fair value, rimandando ai "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea" (art. 1, comma 5 del decreto). La fonte normativa di riferimento in questo caso è costituita dagli IAS 32 e 39, che contengono la disciplina in materia, rispettivamente, di rappresentazione in bilancio e di valutazione

degli strumenti finanziari, adottati dalla Commissione Europea alla fine del 2004, dopo un lungo dibattito²³. La caratteristica fondamentale di questi standard contabili è quella di richiedere l'inclusione nello stato patrimoniale di tutti gli strumenti finanziari²⁴ detenuti o emessi dall'impresa (siano essi attività finanziarie, passività o strumenti rappresentativi di quote di capitale netto), compresi gli strumenti derivati²⁵. La complessa disciplina sulla valutazione di questa categoria di elementi patrimoniali, infine, è caratterizzata dall'introduzione del fair value quale criterio standard per la valutazione degli strumenti finanziari aventi natura di attività o passività²⁶, con l'eccezione degli strumenti finanziari detenuti sino a scadenza e di quelli originati dall'impresa stessa, ai quali si applica invece il costo storico "ammortizzato" o rettificato (*amortised cost*)²⁷.

²³ Lo IAS 39 è stato approvato con il regolamento 2086/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 novembre 2004, mentre lo IAS 32 è stato recepito nell'ordinamento comunitario con il regolamento 2237/2004 del 29 dicembre 2004. La versione dello IAS 39 recepita dalla Commissione Europea non coincide con quella ufficiale emanata dallo IASB, in quanto la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il testo del principio per ridurre la possibilità di valutare al fair value talune passività finanziaria (c.d. *fair value option*) e per ampliare l'ambito di applicazione del *macrohedging* sui depositi a vista. Una disamina della portata dei cambiamenti apportati esula dall'economia del presente lavoro; per un commento sulla *fair value option* si veda il paragrafo successivo.

²⁴ "A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity". Cfr. IAS 32, § 11.

²⁵ "A derivative is a financial instrument or other contract within the scope of this Standard [...] with all three of the following characteristics:

(a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable (sometimes called the 'underlying');

(b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors;

and

(c) it is settled at a future date". (Cfr. IAS 39, § 9).

²⁶ Gli strumenti che hanno natura di capitale netto (*equity instruments*), come le azioni emesse o le opzioni sulle proprie azioni per loro natura non sono soggette ad autonoma valutazione (e come tali sono esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39), essendo il capitale netto determinato dalla differenza tra attività e passività. I criteri di valutazione, pertanto, si possono applicare solo agli elementi attivi e passivi del patrimonio, dalla cui differenza emerge il valore attribuito al capitale netto.

²⁷ Perfino a tali categorie di strumenti finanziari, tuttavia, è consentita l'applicazione del fair value, se l'impresa lo desidera, grazie alla c.d. *fair value option*, la cui portata è stata ridimensionata nel testo emendato approvato dalla Commissione Europea.

Secondo il decreto 394/2003, infine, la relazione sulla gestione deve contenere indicazioni in merito all'uso da parte della società di strumenti finanziari e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Tutti gli obblighi informativi citati dal decreto non si applicano alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Si può osservare, innanzitutto, che la scelta del legislatore nazionale sia stata quella di non modificare i criteri di valutazione e di contabilizzazione degli strumenti finanziari, ma di limitarsi ad imporre l'inclusione delle informazioni sul fair value di questi elementi patrimoniali nella nota integrativa, probabilmente allo scopo di non imporre eccessivi oneri di adeguamento dei sistemi informativi alle società italiane non sottoposte all'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali. In questo senso, il recepimento della direttiva 2001/65/CE è stato solo parziale.

Degna di nota è anche l'evidenziazione, nella relazione sulla gestione, delle politiche di risk management attuate dall'impresa, se non altro per l'effetto di esplicitazione di tali obiettivi nei casi in cui essi non siano stati formalizzati dall'impresa. Non si può fare a meno di osservare, tuttavia, come questa forma di introduzione del principio del fair value nei bilanci delle imprese italiane produca l'effetto di obbligare le imprese a tenere in considerazione, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate, tanto il criterio del costo storico, quanto quello del fair value. Le informazioni sul fair value degli strumenti derivati, invece, pur non spingendosi sino all'obbligo di iscrizione nello stato patrimoniale di tale categoria di strumenti finanziari, fanno luce su un ambito che era sino a questo momento in gran parte sfuggito all'attenzione delle norme sul bilancio.

4. La direttiva 2003/51/CE

La direttiva 2003/51/CE, non ancora recepita in Italia, non influisce direttamente sui criteri di valutazione degli strumenti finanziari, ma introduce diverse modifiche alle direttive contabili del 1978 e del 1983 per renderle maggiormente compatibili con le disposizioni dei principi contabili internazionali, anche dal punto di vista terminologico. La direttiva prevede la possibilità di rendere obbligatoria l'inclusione nel bilancio di altri documenti in aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con

l'evidente intento di consentire l'applicazione dello IAS 1, principio che menziona il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto tra i documenti di cui si compone obbligatoriamente il bilancio.

L'articolo 1, n. 2, della direttiva prevede anche la possibilità che gli Stati membri autorizzino o impongano l'adozione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che dovrebbe guidare le valutazioni di bilancio e che informa di sé molte delle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali. Il nostro legislatore ha in parte già accolto tale principio (sebbene con una formulazione non particolarmente chiara), modificando, con la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003), l'art. 2423-bis, n. 1, c.c., che ora recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta [...] tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

L'aspetto forse più rilevante dell'intera direttiva riguarda la previsione generale, in deroga al criterio del costo storico, del principio di valutazione al fair value per determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari (di essi, infatti, già si è occupata la direttiva 2001/65/CE), con rilevazione nel conto economico delle differenze di valore (art. 1, n. 12). La norma è evidentemente diretta a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali che prevedono la valutazione al fair value di immobilizzazioni materiali (IAS 16, trattamento contabile alternativo), attività immateriali (IAS 38, trattamento contabile alternativo per gli *intangibles* per i quali esista un mercato attivo), immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40, trattamento contabile alternativo) e prodotti delle attività agricole e dell'allevamento del bestiame (IAS 41, trattamento contabile obbligatorio).

La direttiva 2001/65/CE indica che l'applicazione del fair value può essere estesa, oltre che alle attività finanziarie, alle sole passività che rappresentano strumenti finanziari detenuti come elementi del portafoglio di negoziazione o strumenti finanziari derivati (art. 1, n. 1). La direttiva 2003/51/CE contempla esplicitamente la possibilità di estendere il fair value a "determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari" (art. 1, n. 12). Dalla lettura delle due norme si evince che, mentre qualsiasi attività (anche non finanziaria) può essere valutata a fair value, le sole passività valutabili al fair value sono gli strumenti finanziari derivati e quelli classificati come appartenenti ad un portafoglio di negoziazione (detenuti, quindi, a scopo di trading). La precisazione è importante perché, di fatto, rappresenta il fondamento legale sulla base del quale la Commissione Europea ha rifiutato la piena applicazione dello IAS 39, decidendo di emendarne una parte. Lo IAS 39, nella versione pubblicata nel dicembre 2003, introduce la c.d. *fair value*

option, ossia la possibilità di stimare a fair value (con variazioni di valore iscritte nel conto economico) *qualsiasi attività o passività finanziaria*, purché tale scelta sia operata al momento della prima iscrizione in bilancio dello strumento finanziario²⁸. Ne consegue che anche gli strumenti finanziari che di regola dovrebbero essere valutati a costo storico (come i titoli detenuti sino a scadenza), oppure gli strumenti che, pur essendo stimati a fair value, generano oscillazioni di valore iscritte direttamente nel capitale netto invece che nel conto economico (come gli strumenti finanziari disponibili per la vendita), possono essere stimati a fair value con oscillazioni di valore riportate nel conto economico. Lo scopo è quello di non penalizzare le imprese che mettono in atto operazioni di copertura da rischio di fair value che non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione delle speciali regole sull'*hedge accounting* contenute nello IAS 39. La *fair value option* consente, infatti, di evidenziare nel conto economico le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari coperti, oltre a quelle – di segno opposto – dei derivati utilizzati per la copertura (le cui oscillazioni di valore sono sempre considerate costi e ricavi), garantendo così che l'operazione di copertura non produca sul reddito l'effetto paradossale di incrementare la volatilità invece che di ridurla. La Commissione ha però rilevato come valutare al fair value passività diverse dagli strumenti derivati e da quelli appartenenti ad un portafoglio di trading fosse contrario al disposto delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, ed ha quindi limitato l'estensione della *fair value option* contenuta nello IAS 39 alle sole attività finanziarie²⁹.

Un'altra disposizione contenuta nella direttiva 2003/51/CE, molto rilevante in questa sede, è rappresentata dall'introduzione di uno *statement of performance* ("rendiconto delle prestazioni", nella versione italiana della direttiva), in sostituzione o in aggiunta al conto economico, al fine di illustrare

²⁸ "Any financial asset or financial liability within the scope of this Standard may be designated when initially recognised as a financial asset or financial liability at fair value through profit and loss [...]". IAS 39, § 9. La disposizione citata non era presente nello IAS 39 all'epoca dell'emanazione della direttiva 65/2001 la quale, pertanto, non ne poteva tenere conto nell'elencazione delle passività finanziarie che sono valutabili al fair value.

²⁹ La decisione non è stata esente da critiche, sia per il metodo (è l'unica occasione nella quale la Commissione ha modificato, emendandone alcune parti, il testo di uno standard dello IASB), sia per il contenuto. In particolare l'Accounting Standards Board britannico ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa dalla Commissione Europea, invitando le società del Regno Unito a seguire la versione originale dello IAS 39, mentre le autorità danesi hanno lamentato l'incremento di volatilità generato dalla restrizione della *fair value option* alle sole attività. Si veda in proposito: "A question of measurement", *The Economist*, Oct. 21st 2004.

in misura migliore e più completa la *financial performance* dell'impresa (art. 1, n. 8). Si tratta di una diretta conseguenza dell'adozione del fair value quale criterio di valutazione e del concetto di *comprehensive income*, proprio della dottrina contabile anglosassone e accolto anche dai principi contabili internazionali. Secondo questa visione della performance d'impresa, il reddito è misurato dalla variazione, in un periodo considerato, del capitale netto dell'impresa, con l'esclusione dei movimenti che derivano da transazioni tra la società e i suoi proprietari (apporti di capitale, distribuzioni di utile, rimborsi)³⁰. Il *comprehensive income* è composto dal *net income*, riportato nel conto economico (*income statement*) e da *other comprehensive income*, riportato, nella prassi statunitense, in un apposito prospetto separato, in una sezione del conto economico oppure all'interno del prospetto delle variazioni del capitale netto³¹. Il *net income* è il reddito tradizionalmente inteso dai principi contabili statunitensi, mentre le altre componenti del *comprehensive income* sono tutte le variazioni di capitale netto, diverse da quelle con la proprietà dell'impresa, che non siano già incluse nel conto economico. Alcuni esempi rilevanti di tali variazioni sono le oscillazioni nel fair value di alcune categorie di strumenti finanziari che vengono iscritte in un'apposita riserva di capitale netto e non transitano nel conto economico se non al momento della loro realizzazione, e gli aggiustamenti nel valore di alcuni investimenti in valuta estera per riflettere il rischio di cambio. Dal punto di vista concettuale, tali oscillazioni di valore rientrano nel concetto di *comprehensive income*, che misura la performance complessiva dell'impresa, anche se non in quella comunemente accettata di reddito (*net income*). Secondo questa visione, infatti, i plusvalori o i minusvalori non realizzati emergenti dagli investimenti finanziari detenuti dall'impresa contribuiscono a determinare la performance aziendale, che è conseguenza diretta di una scelta manageriale, ossia, in questo caso, la decisione di mantenere in

³⁰ I principi contabili statunitensi definiscono il comprehensive income come "the change in equity [net assets] of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all changes in equity over a period except those resulting from investments by owners and distributions to owners". FASB, *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6. Elements of Financial Statements*, 1985, § 70. L'obbligo di riportare il comprehensive income in bilancio è stato introdotto per la prima volta nel 1992 dai principi contabili del Regno Unito (ASB, *Financial Reporting Standards No. 3. Reporting Financial Performance*, 1992).

³¹ Cfr. FASB, *Statement of Financial Accounting Standards No. 130. Reporting Comprehensive Income*, 1997. Un'analisi del concetto di comprehensive income nei principi contabili statunitensi è contenuta in: POZZA, *La misurazione della performance d'impresa*, Egea, Milano, 2000, pp. 83 e segg.

portafoglio determinati strumenti finanziari. Anche lo IASB intende introdurre il concetto di *comprehensive income* nei bilanci delle imprese e, sebbene il Board non sia ancora giunto alla predisposizione di un principio contabile definitivo, ha prodotto alcuni documenti di studio sull'argomento, l'ultimo dei quali, intitolato *Reporting Comprehensive Income*, risale al settembre del 2003 e prevede la predisposizione di un "prospetto delle prestazioni" che contenga sia il reddito (tradizionalmente inteso), sia le altre componenti del *comprehensive income*, in modo da superare il divario tra la definizione di reddito contenuta nel *Framework*³² e le specifiche disposizioni di alcuni principi contabili, che richiedono invece di non fare apparire nel conto economico alcune variazioni di capitale netto che avrebbero in realtà natura di costi e ricavi. Un esempio tipico è quello delle variazioni di valore degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, che lo IAS 39 richiede siano valutati al fair value, ma con oscillazioni di valore iscritte in una riserva del capitale netto fino al momento della loro realizzazione, quando dovranno essere girate al conto economico (c.d. *recycling*).

5. Alcuni aspetti della riforma del diritto societario: attività immateriali, contratti di leasing

Anche la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003) ha introdotto alcune disposizioni in materia di bilancio, che in parte si ricollegano alle disposizioni dei principi contabili internazionali. Oltre all'introduzione della nozione di "funzione economica" delle attività e della passività tra i principi generali di redazione del bilancio, della quale già si è fatto cenno, la riforma ha toccato i temi delle operazioni di leasing, dell'abrogazione dell'interferenza fiscale nel bilancio d'esercizio, della rappresentazione in bilancio delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, delle poste espresse in valuta estera, delle immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indeterminata, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e di varie informazioni da fornire in nota integrativa (informativa per area geografica, analisi dei movimenti del capitale netto, informativa sugli

³² "Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. [...] Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants". IASC, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, 1989, § 70.

strumenti finanziari, sull'attività di direzione e coordinamento della società). Alcune di queste modifiche, come detto, sono ispirate a specifiche disposizioni contenute nei principi contabili internazionali.

La riforma del diritto societario prevede una nuova tipologia di informazioni da inserire nella nota integrativa, relative alle attività immateriali aventi vita utile indefinita, categoria prevista dallo IAS 38 e dall'IFRS 3, tra le quali si può includere anche l'avviamento³³. Questa classe di attività immateriali non era contemplata dai principi contabili italiani prima dell'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità, il quale, con il documento n. 1 dell'ottobre 2004, prevede che vi possano essere immobilizzazioni immateriali, diverse dai costi pluriennali, dotate di una residua possibilità di utilizzazione di durata indeterminata, confermando tuttavia l'obbligo di sottoporre a processo di ammortamento anche questa categoria di immobilizzazioni³⁴. La legge ora stabilisce (art. 2427, n. 3-bis c.c.) che debbano essere riportate "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione". La disposizione non appare di immediata interpretazione, anche se traspare il riferimento all'avviamento e alla rilevazione delle perdite di valore di questo, poiché il testo dell'articolo introduce un riferimento al valore recuperabile di un'immobilizzazione (definito dallo IAS 36 come il maggiore tra il suo valore d'uso e il presumibile valore di realizzazione) e fornisce delle indicazioni per l'effettuazione del c.d. *impairment test*. Secondo i principi contabili internazionali, (IFRS 3), l'avviamento, avendo una vita utile indefinita, non deve essere sottoposto a processo si-

³³ L'avviamento per i principi contabili internazionali non è un *intangible asset*, ma la conseguenza di un'operazione di *business combination* (acquisizione, fusione, ecc.) e, in quanto tale, disciplinato dall'IFRS 3 (che sostituisce lo IAS 22) e non dallo IAS 38.

³⁴ "Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata. [...] essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nel Principio Contabile 24". ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio*, 2004, § 6.

stematico di ammortamento, ma ad un *test* periodico, volto a verificarne la sussistenza e a svalutarne, in tutto o in parte, l'ammontare qualora il suo valore recuperabile risultasse inferiore all'importo per il quale esso è iscritto in bilancio. Il riferimento al "concorso alla futura produzione di risultati economici", contenuto nella legge, suggerisce (con terminologia non pienamente coerente con quella adottata dai principi contabili internazionali) il concetto di valore d'uso dell'attività immateriale, ossia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dall'utilizzo nel processo produttivo del fattore immateriale. Si osservi però che l'informazione integrativa di cui si è detto non rende le norme civilistiche riguardanti il trattamento contabile dell'avviamento conformi ai principi contabili internazionali, poiché la disciplina attuale prevede ancora l'ammortamento obbligatorio dell'avviamento (art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.). Tuttavia, già con le norme vigenti, l'avviamento deve essere svalutato in presenza di perdite durvoli di valore (art. 2426, primo comma, n. 3); se ne potrebbe dedurre che, se l'*impairment test* conducesse ad una valutazione dell'avviamento inferiore al valore (ammortizzato) riportato in bilancio, l'impresa dovrebbe procedere a svalutare tale attività sino a concorrenza del minore importo così determinato, riportando nella nota integrativa la descrizione del procedimento seguito. Così come per le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita, la riforma del diritto societario non modifica i criteri di valutazione esistenti per l'avviamento, ma introduce in sostanza l'obbligo di informare il lettore del bilancio sulle differenze che si avrebbero qualora l'avviamento (o altra attività immateriale a vita utile indeterminata) fosse contabilizzato secondo quanto prescritto dai principi contabili internazionali e, quindi, non fosse sottoposto ad ammortamento, ma ad un *impairment test* annuale³⁵.

Un altro aspetto della riforma societaria che riguarda, in maniera più indiretta, le valutazioni a fair value è riscontrabile nelle disposizioni riguardanti le informazioni da fornire in nota integrativa in merito ai contratti di leasing. Secondo la prassi esistente in Italia, i contratti di leasing, anche quando sono configurabili come leasing finanziario, ossia quando al locatario si trasferiscono rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, sono sempre contabilizzati secondo un'ottica di natura giuridica: il bene concesso in leasing, essendo di proprietà del locatore, è riportato nel bilancio di questi ed ivi ammortizzato. Il locatario rileva, secondo competenza, i canoni di leasing gravanti sull'esercizio, dando

³⁵ In questo senso si esprime l'Organismo Italiano di Contabilità nel già citato *OIC 1*.

menzione dell'esistenza dei beni nel sistema dei conti d'ordine (c.d. "metodo patrimoniale"). Il codice civile, all'art. 2427, n. 22, richiede, a partire dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario (1° gennaio 2004), che in nota integrativa la società fornisca tutte le informazioni necessarie a ricostruire l'operazione come se fosse stata contabilizzata secondo quanto prescritto dallo IAS 17 in materia di leasing finanziario, riportando gli effetti che si sarebbero avuti sul reddito e sul capitale netto dell'impresa se si fosse adottato il cosiddetto "metodo finanziario"³⁶. Secondo lo IAS 17, infatti, il bene preso in leasing deve apparire nel bilancio del locatario ed essere sottoposto ad ammortamento; il pagamento dei canoni di leasing deve essere interpretato come il rimborso rateale di un debito e scisso in quota capitale e quota interessi. Il valore del bene iscritto nello stato patrimoniale è dato dal suo fair value, ossia, in questo caso, dal valore corrente del ce-spite, oppure, nel caso in cui tale stima si rivelasse impossibile o eccessivamente difficoltosa, è determinato sulla base del valore attuale dei canoni futuri di leasing, attualizzati al tasso di indebitamento marginale dell'impresa. La disposizione appena citata, in sostanza, obbliga le imprese ad effettuare le valutazioni come se si applicasse il c.d. "metodo finanziario" per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario, senza però giungere ad imporre l'evidenziazione in stato patrimoniale e in conto economico di questi valori. La norma conduce pertanto all'applicazione di due criteri di rilevazione e valutazione differenti per la medesima operazione, con un evidente aggravio di oneri a carico delle imprese. Non va trascurato, inoltre, il fatto che la rappresentazione dell'operazione di leasing secondo il metodo "patrimoniale" (ossia con la sola rilevazione dei canoni di competenza) non è ritenuta, dai principi contabili internazionali, rispettosa del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica; ne discende che il recepimento della direttiva 2003/51/CE comporterà probabilmente la modifica di questa norma, con conseguente imposizione della rappresentazione contabile secondo il metodo finanziario.

³⁶ L'art. 2427, n. 22 stabilisce che debbano essere illustrate "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni in oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".

6. Prospettive future: piccole e medie imprese e IFRS

Come evidenziato in precedenza, le società non quotate (diverse dalle banche e dalle imprese assicurative) sono sottoposte ad una disciplina piuttosto varia in merito all'applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare, le società non quotate si suddivideranno in: 1) società che adottano volontariamente gli IFRS, pur non essendone obbligate; 2) società che non adottano gli IFRS, pur avendone la possibilità; 3) società alle quali non è consentito adottare gli IFRS, a causa delle loro ridotte dimensioni (società che redigono il bilancio in forma abbreviata). A ciò si aggiunge che alcune società non quotate possono utilizzare i principi contabili internazionali già dal 2005, mentre per altre l'esercizio di prima applicazione degli IFRS è ancora da definirsi, in quanto la sua individuazione è demandata, dallo schema di decreto illustrato nei paragrafi precedenti, ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello della Giustizia.

La varietà nel panorama di applicazione dei principi contabili alle società non quotate è particolarmente rilevante nel nostro Paese, caratterizzato da un tessuto produttivo nel quale predominano le imprese di media e piccola dimensione, che raramente fanno ricorso ai mercati finanziari³⁷. La presenza di un mercato di capitali relativamente poco sviluppato, se confrontato con le realtà dei Paesi anglosassoni, comporta, inoltre, che il numero di società quotate sia esiguo rispetto alla totalità delle società di capitale operanti in Italia.

Il recente processo di modifica delle norme in materia di bilancio, intrapreso, come si è visto, con la riforma del diritto societario, non interessa nella stessa misura le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Ad esse, infatti, non si applicano i più stringenti requisiti di informativa contabile contenuti nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2001/65/CE (informazioni sul fair value degli strumenti finanziari); non sono invece esonerate dal fornire in nota integrativa le informazioni sulle

³⁷ Nel periodo 1989-1994 il numero di imprese italiane con meno di 20 dipendenti era pari al 93,1% del totale, una percentuale superata in Europa solo da quella dei Paesi Bassi, con il 95,8%. Negli Stati Uniti la percentuale di piccole imprese era pari, nello stesso periodo, all'86,7%, in Germania all'87,9% e in Francia al 78,6%. Cfr. BARTELSMAN – SCARPETTA – SCHIVARDI, "Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries", *OECD Economics Department Working Series*, n. 348, 2003.

svalutazioni dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni aventi vita utile indefinita e sui contratti di leasing. La platea dei soggetti interessati alla redazione del bilancio in forma abbreviata è, inoltre, destinata ad ampliarsi: la direttiva 2003/38/CE ha infatti modificato i valori dell'attivo e dei ricavi delle vendite che non devono essere superati per accedere a tale agevolazione. I nuovi limiti sono di €3.650.000 per il totale dell'attivo (la soglia precedente era di €3.125.000) e di €7.300.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza: €6.250.000). Il limite del numero medio di 50 dipendenti nel corso dell'anno rimane, invece, inalterato.

L'obiettivo che il legislatore comunitario si è posto con l'emanazione della direttiva di ammodernamento (2003/51/CE), esplicitato anche nella premessa alla norma stessa, è quello di consentire che le società che applicano i principi contabili internazionali e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità. Le modifiche legislative alla normativa comunitaria in materia di bilancio hanno l'obiettivo di eliminare tutte le incompatibilità esistenti tra le norme comunitarie e i principi dello IASB e di consentire l'utilizzabilità dei trattamenti contabili alternativi previsti dagli IFRS anche da parte delle imprese non obbligate ad uniformarsi³⁸, ottenendo così un'armonizzazione contabile per tutte le categorie di imprese obbligate per legge alla presentazione del bilancio. Anche le società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile, alle quali è preclusa l'adozione degli standard contabili internazionali, saranno soggette alle nuove norme sul bilancio introdotte nel codice civile su ispirazione degli IFRS, con le opportune semplificazioni ed esenzioni. Ciò che si prospetta, pertanto, è un'applicazione parziale e, probabilmente, frammentaria, degli IFRS a tutte le società di capitali, comprese quelle di piccole e medie dimensioni.

Lo IASB ha rilevato che i propri principi contabili saranno inizialmente applicati, almeno all'interno dell'Unione Europea, da una minoranza di società, quelle emittenti strumenti finanziari quotati, mentre la maggior parte delle altre, per lo più di piccole e medie dimensioni³⁹, continueranno ad es-

³⁸ Cfr. CARATTOZZOLO, "Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC", *Le società*, n. 2, 2003, p. 143.

³⁹ Secondo lo IASB, le società che, in Europa, hanno un obbligo legale di presentare il bilancio sono circa 5 milioni. "The vast majority of these companies are small or medium-sized entities (SMEs) – no matter how one might define 'small' or 'medium-sized'". Laddove i principi contabili internazionali costituiscono l'unica fonte normativa in materia di bilancio (come in molti Paesi in via di sviluppo), gli IFRS si applicano a tutte le categorie

sere soggette alla normativa esistente nei diversi Paesi membri. Alla luce di queste considerazioni, lo IASB nel 2003 ha deciso di intraprendere un progetto di estensione dei propri principi contabili anche alle piccole e medie imprese e ha pubblicato, nel giugno del 2004, un documento di discussione (*Discussion paper*) sull'argomento, che contiene la descrizione del progetto e le decisioni prese dal Board in merito⁴⁰. Lo IASB basa la sua decisione di estendere gli IFRS alle piccole e medie imprese sulla constatazione che il *Framework* dello IASC, poiché contiene le definizioni delle grandezze economiche di base riportate nei bilanci delle imprese (attività, passività, capitale netto, costi e ricavi), debba potersi applicare ad ogni categoria di impresa. Ne consegue che i principi contabili internazionali (denominati dal documento di discussione *full IFRS*, per distinguerli da quelli che in futuro potranno essere specificatamente sviluppati per le piccole e medie imprese), le cui disposizioni fanno riferimento alle definizioni contenute nel *Framework*, sono applicabili alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori. Tuttavia, le piccole e medie imprese possono trovare eccessivamente oneroso l'adeguamento completo ai principi contabili internazionali e, in alcuni casi, le informazioni richieste dagli IFRS non sono rilevanti per gli utilizzatori dei bilanci di questa categoria di imprese. Lo IASB non intende fornire una definizione di piccole e medie imprese, ma demanda ai singoli legislatori nazionali la determinazione dell'ambito di applicazione degli IFRS per le piccole e medie imprese, limitandosi ad affermare che ogni società che emette degli strumenti di capitale o di debito quotati in mercati regolamentati dovrebbe essere esclusa dal novero delle società che possono applicare una versione semplificata dei principi contabili esistenti. Oltre alla quotazione di strumenti di debito o di capitale, vi sono altri fattori che possono fare presumere l'esistenza di una responsabilità nei confronti del pubblico (*public accountability*) dell'operato dell'impresa e, quindi, la necessità di adeguarsi pienamente agli IFRS. Innanzitutto la presenza di attività custodite o gestite per conto di un vasto gruppo di clienti che non sono coinvolti nella gestione dell'impresa: ciò esclude dall'applicazione degli IFRS per piccole e medie imprese le banche, le assicurazioni, le società che gestiscono fondi pensione e fondi comuni di investimento, le società di intermediazione mobiliare e le banche d'investimento. La responsabilità nei confronti del pubblico è presente, inoltre, nell'erogazione di servizi pubblici es-

di imprese. Cfr. IASB, *Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities*, Topic Summary, 30 ottobre 2003 (dal sito web: www.iasb.org.uk).

⁴⁰ IASB, *Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities*, June 2004 (pubblicato sul sito: www.iasb.org.uk).

senziali, riconosciuti come necessità primarie della società (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, gas, ecc.). Le public utilities, pertanto, devono essere assoggettate alla versione “full” degli IFRS. Infine, non può considerarsi esente da *public accountability* la società che sia “economicamente significativa” nel proprio Paese, sulla base della sua dimensione o della sua posizione dominante sul mercato⁴¹.

Illustrate le premesse relative all’ambito di applicazione, gli standard contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:

- a) fornire dei principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed effettivamente applicabili alle piccole e medie imprese di tutto il mondo;
- b) concentrarsi sulle necessità degli utilizzatori dei bilanci delle piccole e medie imprese;
- c) essere basati sullo stesso quadro di riferimento teorico (*Framework*) degli IFRS;
- d) ridurre l’onere per le piccole e medie imprese che vogliono utilizzare degli standard aventi rilevanza globale;
- e) consentire un’agevole transizione alla versione completa degli IFRS per quelle piccole e medie imprese che desiderano farlo, oppure in caso di quotazione in un mercato regolamentato⁴².

Lo IASB, avendo deciso di sviluppare degli standard appositi per le piccole e medie imprese, ha anche stabilito che dovrà trattarsi di principi derivati da quelli già esistenti, con alcune semplificazioni che ne facilitino l’applicazione da parte delle imprese di dimensioni più piccole e che riducano gli oneri conseguenti alla loro applicazione. Le modifiche, tuttavia, non dovrebbero riguardare i principi di valutazione e le regole sulla prima iscrizione degli elementi patrimoniali (*recognition*), ma solo il livello di informazioni fornite (*disclosure*) e le modalità della loro presentazione. Dato il ridotto grado di separazione tra proprietà e controllo che caratterizza le piccole e medie imprese, infatti, gli utilizzatori dei bilanci di queste sono per lo più degli *insider*, come i proprietari, oppure *outsider* che hanno il potere di accedere a determinate informazioni, come le banche creditrici. Essendo limitato il numero di utilizzatori esterni dell’informazione finanziaria fornita dalle piccole e medie imprese, il costo di fornire delle informazioni che i

⁴¹ Cfr. IASB, *Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities*, §31 e 32.

⁴² IASB, *op. cit.*, § 16.

lettori del bilancio non utilizzerebbero sarebbe quindi superiore ai benefici ottenibili con un maggiore grado di *disclosure*. Lo IASB deciderà sulle semplificazioni da apportare ai principi contabili esistenti sulla base di un'analisi costi-benefici legata ai fabbisogni di informazione finanziaria degli utilizzatori i bilanci delle piccole e medie imprese⁴³.

I principi contabili che lo IASB si accinge a preparare, pertanto, non disconosceranno la validità degli assunti di base presenti negli IFRS esistenti (né potrebbero farlo, data l'esistenza di un *Framework*, avente lo scopo di assicurare coerenza concettuale tra tutti gli standard contabili internazionali); in particolare, i principi generali di redazione del bilancio ritenuti fondamentali, quali la prevalenza della sostanza sulla forma, continueranno certamente ad essere richiamati anche nei futuri IFRS per le piccole e medie imprese, così come, verosimilmente, la gran parte dei criteri di valutazione esistenti, compreso quindi il fair value.

Coerentemente con la volontà già espressa dal legislatore comunitario di garantire che le società che adottano gli IFRS e quelle che non li adottino possano operare in condizioni di parità, è verosimile che, di fronte a un *corpus* di principi contabili appositamente predisposti per le piccole e medie imprese (e, più in generale, per imprese la cui attività non riveste una responsabilità nei confronti del pubblico), l'Unione Europea inneschi un processo simile a quello che si è appena concluso con l'adozione degli IFRS per le società quotate, estendendo l'applicazione della versione semplificata dei principi contabili internazionali alle imprese non ancora interessate dagli obblighi previsti dal regolamento 1606/2002 e dalle rispettive applicazioni nei vari Stati membri. Se ciò accadrà, (probabilmente in tempi non brevi), tutte le società, a prescindere dalla loro dimensione, applicheranno un unico insieme di principi contabili, basati sugli stessi presupposti concettuali, caratterizzati dall'essere ampiamente accettati a livello internazionale. In attesa che tale prospettiva si realizzi, e in assenza di principi contabili specificamente ideati per le piccole e medie imprese, è verosimile che l'estensione alle società non quotate sarà graduale e, soprattutto (almeno in un primo momento), incompleta, anche a causa dell'onerosità dei nuovi obblighi contabili e del minore rilievo di responsabilità nei confronti del pubblico risparmio che caratterizza le non quotate.

Sono prevedibili alcune conseguenze del processo di armonizzazione contabile avviato dall'Unione Europea: è probabile che vi sia, innanzitutto, un innalzamento dei costi sostenuti dalle imprese per adeguarsi ai nuovi re-

⁴³ IASB, *op. cit.*, § 66-73.

quisiti imposti dalle nuove norme. Si tratta sia di costi di formazione del personale, ma anche di costi relativi all'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, che dovranno integrare al loro interno le nuove procedure richieste dall'adeguarsi delle norme di legge alle indicazioni degli IFRS. E' plausibile pensare che, in un contesto nel quale le modifiche normative potrebbero divenire piuttosto frequenti, essendo i principi contabili internazionali costantemente in evoluzione, molte imprese, specie di piccole dimensioni, possano trovare conveniente esternalizzare le proprie attività amministrative, ricorrendo all'*outsourcing* dei sistemi informativi aziendali per delegare una funzione che rischia di divenire sempre più specialistica e sempre più costosa da gestire internamente per le imprese che non raggiungono una dimensione critica che consenta loro di dotarsi di mezzi e persone in grado di affrontare il compito.

Ci si può chiedere, inoltre, quali benefici e quali svantaggi possa portare l'estensione degli IFRS alle piccole e medie imprese, visto anche il richiamo alla cautela e alla gradualità, espresso da parte di alcuni studiosi italiani, nell'adattare le nostre regole a quelle internazionali, caratterizzate da un substrato teorico non compatibile con il quadro di riferimento concettuale prevalente nel nostro Paese⁴⁴. Degli svantaggi legati all'incremento dei costi amministrativi già si è detto; si potrebbe aggiungere che tale maggiore sacrificio economico potrebbe non essere ripagato da una migliore qualità dell'informazione contabile dato che le piccole e medie imprese, non avendo alcun ruolo di responsabilità nei confronti del pubblico risparmio, dovrebbero essere sottratte all'insieme di regole che obbligano invece le società quotate ad informare in maniera chiara e tempestiva gli investitori (di rischio e di credito) sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La formulazione di appositi principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbe però costituire un fattore risolutivo per questo aspetto, dato l'obiettivo esplicito che si è posto lo IASB nell'avviare il progetto sugli IFRS per le piccole e medie imprese, ossia il bilanciamento tra le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci di questa categoria di imprese e i costi necessari per rendere disponibili tali informazioni. Non bisogna trascurare, inoltre, che le piccole e medie imprese si troveranno in competizione, nell'accesso al credito, con società che utilizzano, anche per propria scelta, i principi contabili internazionali. Se gli utilizzatori dei bilanci riconosceranno agli IFRS un grado di trasparenza e, in generale, di

⁴⁴ TARQUINIO, "Financial Derivatives". *Fair value e convergenza contabile internazionale*, Torino, Giappichelli, 2003, § 7.6.

qualità dell'informazione contabile superiore a quello dei principi sinora in vigore, si può desumere che le imprese che adottano gli IFRS potrebbero essere reputate, dai finanziatori di credito e, *in primis*, dalle banche, come più trasparenti e più affidabili, e quindi meno rischiose, di quelle che non li usano.

In attesa di un'eventuale estensione generalizzata degli IFRS a tutti le categorie di società, la convergenza in atto tra norme civilistiche (applicabili evidentemente anche alle piccole e medie imprese) e gli IFRS potrebbe avere il vantaggio di ridurre il divario informativo che si verrebbe a creare tra le diverse categorie di imprese e, forse, di contribuire a facilitare rispetto al presente l'accesso al credito bancario da parte delle società di piccole e medie dimensioni. A questo aspetto si aggiungerebbe il pregio della comparabilità, per la prima volta anche a livello internazionale, e quello di una maggiore enfasi attribuita alla sostanza economica delle operazioni, caratteristica principale degli IFRS, che consentirebbe di superare il formalismo spesso imposto ai bilanci delle imprese italiane da norme a volte eccessivamente attente alla natura giuridica degli accadimenti aziendali.

Riferimenti bibliografici

- BARTELSMAN, E.; SCARPETTA, S.; SCHIVARDI, F., (2003), "Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries", *OECD Economics Department Working Series*, n. 348, 2003.
- CARATOZZOLO, M., (2003), "Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC", *Le società*, n. 2.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, (1994), *Principio contabile n. 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*, Milano, Giuffrè.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, (1996), *Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto*, Milano, Giuffrè.
- DE DOMINICIS, U., (1984), *Lezioni di Ragioneria Generale*, 5^a ed., vol. III, Bologna.
- FASB, (1985), *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6. Elements of Financial Statements*.
- FASB, (1997), *Statement of Financial Accounting Standards No. 130. Reporting Comprehensive Income*.
- FLOWER, (1997), "The future shape of harmonization: the EU versus the IASC versus the SEC", *The European Accounting Review*, vol. 6, No. 2.

- HALLER, A; EIERLE, B., (2004), "The Adaption of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balance Act", *Accounting in Europe*, vol I, September.
- IASB, (2004), *Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities*.
- IASB, (2003), *International Accounting Standard 32. Financial Instruments: Disclosure and Presentation*, IASB, London.
- IASB, (2003) *International Accounting Standard 39. Financial Instruments: Recognition and Measurement*, IASB, London.
- IASB, (1989), *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, (2004), *OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio*.
- PIZZO, M., (2000), *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Padova, CEDAM.
- POZZA, L., (2000), *La misurazione della performance d'impresa*, Milano, Egea.
- ROSSI, C., (2003), *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Milano, Giuffrè.
- SANTESSO, E.; SOSTERO, U., (1999), *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, 2^a ed., Milano, Il Sole 24 Ore.
- TARQUINIO, L., (2003), "Financial Derivatives". *Fair value e convergenza contabile internazionale*, Torino, Giappichelli.